

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sulla creazione di Comitati aziendali europei nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria a fini di informazione e consultazione dei lavoratori

COM(90) 581 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 1990)

(91/C 39/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il punto 17 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce che «occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri»; considerando che la Carta prevede che «ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimenti o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea»;

considerando che il completamento del mercato interno provocherà un processo di concentrazione delle imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di società a capitale misto, con la conseguente transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese; considerando che, se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, tale situazione richiede che le imprese ed i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro debbano informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni;

considerando che le procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori previste dalle normative o dalle prassi degli Stati membri non tengono spesso conto della struttura transnazionale degli organismi che adottano le decisioni riguardanti i lavoratori; considerando che ciò può provocare disuguaglianze di trattamento tra i lavoratori sulle cui condizioni incidono le decisioni di una stessa impresa o gruppo di imprese;

considerando che la direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽¹⁾ e la direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ⁽²⁾, stabiliscono procedure obbligatorie per l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati dalle operazioni in questione;

considerando che tali requisiti di informazione e di consultazione non si propongono di esaurire tutte le situazioni che possono influire sugli interessi dei lavoratori e, in particolare, non riguardano specificamente le situazioni in cui il centro decisionale non è situato nello Stato membro in cui operano i lavoratori interessati dalle decisioni;

considerando che tale situazione ha un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno e che pertanto occorre porvi rimedio;

considerando la necessità di adottare adeguati provvedimenti volti a garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie siano adeguatamente informati e consultati nei casi in cui le decisioni che possono influire sulle loro condizioni siano prese al di fuori dello Stato membro in cui operano;

considerando che, per garantire che i lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese che operano in due o più Stati membri siano adeguatamente informati e consultati, occorre in linea di principio che sia costituito un Comitato aziendale europeo;

considerando che i Comitati aziendali europei in tali imprese o gruppi di imprese debbono comprendere tutti gli stabilimenti o, eventualmente, le imprese del gruppo situate nella Comunità, indipendentemente dal fatto che

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

l'impresa o, nel caso di un gruppo, l'impresa che esercita il controllo abbia il suo centro direttivo al di fuori della Comunità;

considerando che, in conformità con il principio di autonomia delle parti, spetta ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un gruppo di determinare attraverso accordi la natura, la composizione, la competenza, il modo di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del Comitato aziendale europeo, adeguandolo di volta in volta alle particolari circostanze;

considerando, tuttavia, che in mancanza di tale accordo occorre fare riferimento ad alcuni requisiti minimi di composizione, funzionamento e poteri, procedure e risorse finanziarie del Comitato aziendale europeo;

considerando inoltre che i rappresentanti dei lavoratori possono unanimemente concordare sull'inopportunità di richiedere la creazione di un Comitato aziendale europeo, e che in tal caso le parti possono decidere di istituire una procedura alternativa per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, a condizione che essa sia conforme a talune condizioni fondamentali;

considerando che il Comitato aziendale europeo deve essere tenuto informato in merito alle attività ed alle prospettive dell'impresa o gruppo di imprese, in modo tale da poter valutare il possibile impatto sugli interessi dei lavoratori; che, a tal fine, l'impresa o l'impresa che esercita il controllo dovranno comunicare al Comitato aziendale europeo, nel corso di una riunione annuale, informazioni generali connesse con gli interessi dei lavoratori ed informazioni relative più specificamente a quegli aspetti delle attività e delle prospettive dell'impresa o del gruppo di imprese che sono suscettibili di influenzare gli interessi dei lavoratori;

considerando che, prima dell'attuazione di qualunque decisione che influenzi in modo significativo gli interessi dei lavoratori, il Comitato aziendale europeo dovrà inoltre essere informato in tempo utile ed invitato ad esprimere il proprio parere;

considerando che i requisiti di informazione e di consultazione stabiliti dalla presente direttiva debbono essere attuati nel caso di un'impresa o, nel caso di un gruppo, di un'impresa che esercita il controllo la quale abbia il suo centro direttivo in un paese terzo, dal suo rappresentante nella Comunità o, in assenza di tale rappresentante, dallo stabilimento o dall'impresa controllata che impiega il più alto numero di lavoratori nella Comunità;

considerando che gli Stati membri debbono porre in essere rimedi adeguati nel caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2. A tal fine un Comitato aziendale europeo (nel prosieguo denominato «CAE») sarà creato in tutte le imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, paragrafo 3, al fine di informare e consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, vengono adottate le seguenti definizioni:

- a) «impresa di dimensioni comunitarie» è un'impresa con almeno 1 000 lavoratori nella Comunità e con almeno due stabilimenti in differenti Stati membri, ciascuno con almeno 100 lavoratori;
- b) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie» è un gruppo di imprese con almeno 1 000 lavoratori nella Comunità e con almeno due gruppi di imprese in diversi Stati membri, ciascuno con almeno 100 lavoratori nella Comunità;
- c) un «gruppo di imprese» comprende un'impresa controllante e le imprese da questa controllate;
- d) s'intende per «rappresentanti dei lavoratori» i soggetti che svolgono tale funzione di rappresentanza in base alle leggi o alle prassi degli Stati membri, con l'eccezione dei soggetti che fanno parte degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza delle imprese in qualità di rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, un «impresa controllante» è un'impresa che:

- a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa (impresa controllata);

ovvero

- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'altra impresa, ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa (impresa controllata);

ovvero

- c) ha la facoltà di esercitare un'influenza dominante su un'impresa di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con quest'ultima oppure di una clausola dell'atto costitutivo o dello statuto della stessa, quando il diritto da cui è disciplinata l'impresa controllata permette che questa sia soggetta a siffatti contratti o a siffatte clausole;

ovvero

- d) è azionista o socio di un'impresa e

- i) ha il potere di designare, unicamente attraverso l'esercizio dei suoi diritti di voto, la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di direzione o di vigilanza di tale impresa (impresa controllata) che siano stati in carica nel corso dell'anno contabile attuale ed in quello precedente;

ovvero

- ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa controllata), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci della stessa.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le lettere a), b) e d), i diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa controllante ricomprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

Articolo 4

1. Il Comitato aziendale europeo dovrà comprendere:

- a) nel caso delle imprese di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati nella Comunità, ed aventi almeno 100 lavoratori;
- b) nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese del gruppo situate nella Comunità, ed aventi almeno 100 lavoratori.

2. La costituzione del Comitato aziendale europeo incombe alla direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, alla direzione centrale dell'impresa controllante.

3. Qualora un'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un'impresa controllante abbia la propria direzione centrale al di fuori del territorio comunitario, l'incombenza di cui al paragrafo 2 spetta al rappresentante nella Comunità, da nominare se necessario, ovvero, in difetto, alla direzione dello stabilimento in uno Stato membro, o alla direzione centrale dell'impresa del gruppo nella Comunità, che occupa il più alto numero di lavoratori.

4. Per determinare se una determinata impresa sia un'«impresa controllante» si applica il diritto dello Stato membro da cui essa è disciplinata. Nel caso in cui l'impresa non sia disciplinata dal diritto di uno Stato membro, si applica il diritto dello Stato membro in cui sono situati il rappresentante dell'impresa o, in difetto, la direzione centrale dell'impresa del gruppo che occupa il maggior numero di lavoratori nella Comunità.

SEZIONE II

L'accordo per il Comitato aziendale europeo

Articolo 5

1. La natura, la composizione, la competenza e le modalità operative del Comitato aziendale europeo sono determinate attraverso un accordo scritto concluso tra la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, ed una delegazione speciale composta dai rappresentanti dei lavoratori dell'impresa o del gruppo. Nel caso in cui non vi siano rappresentanti dei lavoratori nel senso specificato dall'articolo 2, lettera d), i lavoratori interessati possono eleggere rappresentanti ai fini di quanto stabilito nel presente articolo.

2. La delegazione speciale comprende almeno un rappresentante dei lavoratori proveniente da ciascuno Stato membro in cui l'impresa di dimensioni comunitarie occupi almeno 100 lavoratori o, se trattasi di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, da ciascuna impresa del gruppo che occupi almeno 100 lavoratori nella Comunità. Gli Stati membri dovranno adottare provvedimenti volti a garantire che la delegazione speciale comprenda rappresentanti aggiuntivi, sino ad un massimo di 5, provenienti dagli Stati membri o eventualmente dalle imprese del gruppo in cui operi un numero significativamente superiore a 100 di lavoratori. I rappresentanti aggiuntivi sono designati in base a sistemi che tengano conto del numero di dipendenti da essi rappresentato.

3. Su richiesta scritta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, o su iniziativa della direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo, dell'impresa controllante, la direzione centrale convoca una riunione della delegazione speciale. La composizione di tale delegazione è determinata in base a quanto stabilito al precedente paragrafo 2. Al termine della riunione, la delegazione speciale comunica alla direzione centrale per iscritto la sua richiesta di apertura dei negoziati volti alla conclusione dell'accordo di cui all'articolo 6, paragrafo 1. A questo fine, essa può essere assistita da esperti di sua scelta. Tuttavia, la delegazione speciale può decidere all'unanimità di non richiedere la costituzione del CAE.

4. Gli Stati membri dispongono inoltre che i costi delle discussioni effettuate sulla base dei paragrafi 1 e 3 siano sostenuti dall'impresa o, se trattasi di un gruppo, dall'impresa controllante.

5. Ciascuno Stato membro determina le modalità attraverso le quali i rappresentanti dei lavoratori o, in difetto, l'insieme dei lavoratori impiegati nel suo territorio da un'impresa o gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nomina o elegge i membri della delegazione speciale.

6. Al fine di individuare i rappresentanti dei lavoratori impiegati in altri Stati membri, ciascuno Stato membro fa riferimento alle normative di attuazione del precedente paragrafo 5 vigenti negli Stati membri interessati.

Articolo 6

1. L'accordo tra la direzione centrale di un'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo di imprese, dell'impresa controllante e la delegazione speciale determina:

- a) la natura e la composizione del CAE, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi e il metodo e la durata della nomina o dell'elezione dei membri;
- b) le funzioni ed i poteri del CAE;
- c) le procedure per l'informazione e la consultazione del CAE;
- d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del CAE;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al CAE.

2. Tuttavia, tramite accordo scritto concluso al termine dei negoziati tra la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo, l'impresa controllante e la delegazione speciale, può essere deciso di non costituire il CAE, purché siano rispettate mutatis mutandis le prescrizioni minime di informazione e di consultazione di cui alle lettere a), c), d), f) e g) dell'allegato, nonché all'articolo 9 della presente direttiva.

SEZIONE III

Mancanza di accordo

Articolo 7

1. Qualora sia deciso dalla direzione centrale di un'impresa di dimensioni comunitarie o, se trattasi di un gruppo, dall'impresa controllante e dalla delegazione speciale, oppure quando le stesse non raggiungano l'accordo di cui all'articolo 6 entro un anno dalla richiesta iniziale di convocare la delegazione speciale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, si applicano le prescrizioni minime previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale dell'impresa o, se trattasi di un gruppo, dell'impresa controllante.

2. Le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1 devono essere rispondenti alle norme contenute nell'allegato alla presente direttiva.

SEZIONE IV

Disposizioni varie

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro può stabilire che la direzione centrale di un'impresa di dimensioni comunitarie o di un'impresa controllante situata nel proprio territorio hanno il diritto di non trasmettere informazioni che, qualora fossero rivelate, potrebbero danneggiare notevolmente gli interessi delle imprese interessate.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i membri del CAE, o i lavoratori cui essi debbono riferire, non rivelino a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

Articolo 9

I membri della delegazione speciale ed i membri del CAE godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della

stessa protezione e delle garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalle normative o dalle prassi vigenti nello Stato d'impiego. Deve in ogni caso essere loro consentito di partecipare alle riunioni della delegazione speciale o del CAE; ai membri che siano dipendenti dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie è corrisposta l'intera retribuzione nei periodi di assenza dal lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni.

SEZIONE V

Disposizioni finali

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la direzione degli stabilimenti o delle imprese del gruppo situati nel suo territorio ed i rappresentanti dei lavoratori o eventualmente i lavoratori stessi di tali stabilimenti o imprese rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, indipendentemente dal fatto che la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie e dell'impresa controllante sia situata nel suo territorio.

2. Gli Stati membri prevedono i rimedi giuridici idonei per la mancata osservanza delle disposizioni della presente direttiva; essi predispongono adeguate procedure da applicarsi su richiesta del CAE per il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 11

1. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti attuati in base alla direttiva 75/129/CEE ed alla direttiva 77/187/CEE.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'attuazione delle normative e delle prassi degli Stati membri relative all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori a livello di gruppo, di impresa e di stabilimento.

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di porre in vigore o introdurre normative, regolamenti o provvedimenti amministrativi più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Prescrizioni minime

1. Le prescrizioni minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, comprenderanno le materie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e dovranno essere conformi alle seguenti condizioni:

a) la competenza del CAE si limiterà alle questioni concernenti l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro insieme o almeno due degli stabilimenti o delle imprese del gruppo situati in vari Stati membri. Nel caso delle imprese o gruppi di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva, la competenza del CAE si limiterà alle questioni concernenti tutti i loro stabilimenti o le imprese del gruppo situati all'interno del territorio comunitario o almeno due dei loro stabilimenti o delle imprese del gruppo in differenti Stati membri.

b) Il CAE dovrà:

i) in base al successivo punto ii), avere un minimo di 3 ed un massimo di 30 membri;

- ii) comprendere almeno un membro da ciascuno Stato comunitario nel territorio del quale l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno stabilimento con almeno 100 lavoratori o, nel caso di un gruppo, almeno un membro da ciascuna impresa del gruppo con almeno 100 lavoratori;
 - iii) essere composto da rappresentanti dei lavoratori delle imprese in questione che siano nominati, eletti, sostituiti o revocati dai rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza dall'organismo dei lavoratori, conformemente a sistemi che tengano conto, in modo adeguato, della quantità di personale che essi rappresentano.
- c) Il CAE avrà il diritto di incontrare la direzione centrale dell'impresa o dell'impresa controllante almeno una volta l'anno, di essere informato della situazione commerciale dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché delle prospettive. Le informazioni verteranno in particolare sulla struttura, la situazione economica e finanziaria, i probabili sviluppi commerciali, produttivi e di vendita, la situazione attuale e le probabili tendenze in materia di occupazione, le prospettive di investimenti.
- d) Sulla base della precedente lettera a), il CAE avrà il diritto di essere informato e consultato dalla direzione centrale dell'impresa o dell'impresa controllante su qualunque proposta in materia di gestione che possa avere sensibili effetti sugli interessi dei lavoratori dell'impresa. Tale consultazione dovrà essere effettuata in tempo utile e dovrà svolgersi sulla base di una relazione della direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese, sulla quale il CAE potrà esprimere il proprio parere. La decisione finale sarà di esclusiva responsabilità della direzione centrale dell'impresa o dell'impresa controllante.
- e) Oltre all'incontro annuale di cui alla lettera c), avrà luogo se necessario, con la stessa frequenza, un incontro speciale tra il CAE e la direzione centrale dell'impresa o dell'impresa controllante ai fini indicati alla precedente lettera d). Tale incontro sarà organizzato dalla direzione centrale dell'impresa o dell'impresa esercitante il controllo su richiesta del CAE.
- f) I membri del CAE informeranno i rappresentanti dei lavoratori a livello di stabilimento o di impresa del gruppo o, in loro assenza, l'organismo dei lavoratori, sul contenuto e sui risultati delle procedure di informazione e di consultazione effettuate in base al presente allegato.
- g) Le spese di funzionamento del CAE saranno sostenute dalla direzione centrale dell'impresa o dell'impresa controllante. La direzione centrale interessata fornirà ai membri del CAE le risorse finanziarie e materiali necessarie per consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni. La direzione centrale dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo sosterrà in particolare i costi delle strutture di riunione e di interpretazione, nonché le spese di alloggio e di viaggio dei membri del CAE.
2. Vigeranno, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della presente direttiva.
-